



ALLEGATO    A    DGR n. del pag. 1/27

**CRITERI E NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI E AZIENDALI DI CUI AGLI ARTICOLI 28 E 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N. 152**

**PROGRAMMA D'AZIONE REGIONALE PER LE ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N. 152**

## **PARTE PRIMA**

**CRITERI E NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI E AZIENDALI DI CUI AGLI ARTICOLI 28 E 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N. 152**

### TITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Articolo 1

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente provvedimento stabilisce, in applicazione dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le norme tecniche per le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 28, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999 e da piccole aziende agroalimentari.
2. Sono dettati, altresì, i criteri e le norme tecniche che determinano le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti e di fertilizzazione dei terreni nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, individuate con Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto del 17 maggio 2006, n. 62, in conformità all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999. Per dette aree sono definiti, in particolare, i criteri e i periodi in cui è possibile l'applicazione dei fertilizzanti, ivi compresi i concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge n. 748/84, la capacità dei depositi per gli effluenti di allevamento, la limitazione all'applicazione al terreno dei fertilizzanti conformemente al Codice di Buona Pratica Agricola. Le Province e i Comuni che adottano provvedimenti in materia di igiene ambientale comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici sono tenuti al rispetto dei criteri stabiliti dal presente provvedimento, al fine di assicurare omogeneità operativa sovracomunale. Sono fatte salve le funzioni attribuite dalle leggi nazionali e regionali, nonché le disposizioni di cui al successivo articolo 5, comma 3.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 sulle aree sensibili, dall'articolo 19 sulle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, dall'articolo 21 sulla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano del decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999 e dal decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 del relativo allegato I.

4. L'utilizzazione agronomica dello stallatico effettuata ai sensi del presente provvedimento, non necessita del documento commerciale, dell'autorizzazione sanitaria, dell'identificazione specifica, del riconoscimento degli impianti di immagazzinaggio di cui all'articolo 7 del Regolamento CE n. 1774/2002.

5. Resta fermo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1774/2002, articolo 5, comma 1, lettera a).

## TITOLO II: CRITERI E NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

### CAPO I: DEFINIZIONI

#### Articolo 2 *Definizioni*

1. Ferme restando le definizioni di cui all'articolo 2 ed allegato 1, punto 1, del decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999 e sue modifiche e integrazioni, ai fini del presente provvedimento si definisce:

- a) "consistenza dell'allevamento": il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento in un anno;
- b) "stallatico": ai sensi del Regolamento CE n. 1774/2002 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;
- c) "effluenti di allevamento palabili/non palabili": miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
- d) "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:
  - 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
  - 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
  - 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
  - 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici;
  - 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.

Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono da considerare come liquami. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiera. Qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo III.

- e) "letami": effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:
  - 1) le lettiera esauste di allevamenti avicunicoli;

- 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
- 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti aerobici ed anaerobici di effluenti zootecnici, ivi comprese le frazioni solide provenienti da digestione anaerobica;
- 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;

La Giunta regionale definisce le procedure con cui le frazioni palabili separate, provenienti da trattamenti di digestione anaerobica finalizzati alla produzione di biogas, possono essere destinate all'utilizzazione agronomica.

- f) "stoccaggio": deposito di effluenti di cui agli articoli 7 e 8, e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 28, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999 e da piccole aziende agroalimentari, così come previsto dagli articoli 13 e 14 del presente provvedimento;
- g) "accumuli di letami": depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione, così come previsto dall'articolo 7, comma 6 del presente provvedimento;
- h) "trattamento": qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;
- i) "destinatario": il soggetto che riceve gli effluenti sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;
- l) "allevamenti di piccole dimensioni": allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3.000 kg;
- m) "area aziendale omogenea": porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
- n) "codice di buona pratica agricola" (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nel S.O. alla G.U. n.102 del 4 maggio 1999;
- o) "allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti": ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006 si intendono quelli in esercizio alla data dell'entrata in vigore del decreto medesimo;
- p) "piccole aziende agroalimentari": aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 m<sup>3</sup>/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno;
- q) "piccoli allevamenti di tipo familiare": insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e più di 2 t di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, ovicapri, ecc.), con un massimo di 5 t di peso vivo complessivo;
- r) "focolaio": un'azienda nella quale l'influenza aviaria sia stata confermata dall'Autorità competente, secondo quanto definito dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20

dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

- s) "sospetto focolaio": un'azienda nella quale l'Autorità competente sospetti la presenza dell'influenza aviaria, secondo quanto definito dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
- t) "aree montane": zone svantaggiate di montagna così come definite dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99, e successive modifiche ed integrazioni.

## CAPO II: CRITERI GENERALI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA E DIVIETI

### Articolo 3

#### *Criteria generali di utilizzazione*

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento disciplinata dal presente provvedimento è esclusa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 22/97, dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo.
2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli stessi effluenti, anche al fine di garantire una migliore produttività del suolo.
3. L'utilizzazione agronomica è consentita purché siano garantiti:
  - a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 4 e successivi del decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999;
  - b) la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;
  - c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
4. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e al Titolo V del decreto 7 aprile 2006, l'applicazione del CBPA è raccomandata anche nelle zone non vulnerabili, al fine di garantire un livello generale di protezione delle acque.
5. La Regione del Veneto, anche nell'ambito della programmazione del Settore Primario, promuove l'adozione di strategie di gestione integrata degli effluenti, nonché, in particolare, l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere le escrezioni di azoto già nella fase di produzione. La Giunta regionale definisce le condizioni in cui gli apporti alimentari agli animali allevati possono essere adeguati, ai fini della riduzione dell'escrezione di azoto.

### Articolo 4

#### *Divieti di utilizzazione dei letami*

1. L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
  - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
  - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;

- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo articolo 21;
- e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- f) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
- h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 lettere e) e f), non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali.

3. È altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Osservatorio suolo e rifiuti.

#### Articolo 5

##### *Divieti di utilizzazione dei liquami*

1. L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), g), e h), nonché al comma 3, relativamente ai provvedimenti di divieto o prescrizioni in ordine alla prevenzione di malattie, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera l);
- b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- c) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
- e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- f) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nei PRG comunali ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione

con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;

- g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- i) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- l) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- m) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

2. L'utilizzo dei liquami, fatta salva la disposizione di cui al successivo comma 3, è vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre al 15 febbraio.

3. È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

I Comuni e le Province, qualora nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute pubblica, di salvaguardia ambientale e di predisposizione di strumenti di pianificazione territoriale, definiscano prescrizioni specificamente motivate e indirizzate ad una maggiore tutela dell'ambiente o di zone determinate, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e servizi per l'agricoltura, al fine del confronto della regolamentazione locale con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali e urbanistica. La Direzione Agroambiente e servizi per l'agricoltura, di concerto con le Strutture competenti in materia di sanità e ambiente – fermo restando il principio del silenzio rifiuto –, esprime un parere motivato circa la compatibilità della regolamentazione locale con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Contestualmente, la suddetta regolamentazione locale deve essere inviata, per conoscenza, anche ad ARPAV – Osservatorio suolo e rifiuti.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 lettere b) ed e), non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

5. In relazione a specifiche condizioni pedoclimatiche e culturali locali, nonché per le aree montane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), la Giunta regionale può individuare, anche sulla base dell'indirizzo dell'Autorità di bacino competente, decorrenze di divieto diverse da quella prevista al comma 2.

### CAPO III: TRATTAMENTI E STOCCAGGIO

#### Articolo 6

##### *Criteria generali*

1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalità di stoccaggio sono finalizzati, oltre che a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la

corretta gestione agronomica degli effluenti stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione. La Giunta regionale, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 36 del presente provvedimento, dettaglia l'elenco dei trattamenti degli effluenti destinati a tale scopo, tenuto conto di quanto già individuato nella tabella 3 dell'allegato I al DM 7.4.2006; rendimenti diversi da quelli riportati nelle tabelle di dettaglio regionale dovranno essere giustificati secondo le modalità precisate al punto 3 dell'allegato IV parte A del DM 7.4.2006. I trattamenti non devono comportare l'aggiunta agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura e/o concentrazione.

2. Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, e tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate al comma 2 dell'articolo 7 ed ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 8.

#### Articolo 7

##### *Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili*

1. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di un'pendenza minima dell'1% per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea conformi a quanto stabilito all'articolo 8.

2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato I al DM 7.4.2006.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo, sotto forma di cumuli in campo adeguatamente coperti, per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni.

È fatto salvo quanto previsto in merito alla gestione delle lettiere dall'allegato I al Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità animale e igiene alimentare n. 152 del 9 maggio 2006 "Misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria", nonché da ulteriori norme di prevenzione emanate dalle Autorità sanitarie in caso di focolaio o sospetto focolaio di influenza aviaria.

Nel caso di focolai, o sospetti focolai di influenza aviaria, ai sensi delle disposizioni di cui al DPR n. 656/96 e alla direttiva 2005/94/CE, le lettiere e le deiezioni avicole palabili non possono uscire dalle strutture dell'allevamento senza autorizzazione dell'Autorità competente e non è ammesso lo stoccaggio in campo nei termini sopra indicati.

3. Le distanze delle strutture di stoccaggio degli effluenti o degli ampliamenti di quelli esistenti, dai confini di proprietà, dalle abitazioni civili, dai limiti della zona agricola, nonché dalle residenze civili sparse, sono regolamentate dalla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio'. Approvazione", lettera d) "Edificabilità zone agricole", punto 5).

4. La superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere calcolata in funzione della densità e del tipo di materiale stoccato. In relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento di cui alla tabella 1, allegato I al DM 7.4.2006, si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in m<sup>3</sup> al fine di ottenere la superficie in m<sup>2</sup> della platea:

- a) 2 per il letame;
- b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
- c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
- d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
- h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

La Giunta regionale stabilisce le modalità con cui possono essere adottati coefficienti diversi da quelli sopra individuati, sulla base di particolari condizioni locali che rendono opportuno il ricorso a coefficienti più elevati. La scelta operativa di utilizzare questi ultimi deve essere motivata tramite un relazione tecnico-agronomica a firma di un tecnico abilitato.

5. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché siano impermeabilizzate alla base secondo le indicazioni del comma 1, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori – fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie – le cosiddette “fosse profonde” dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

6. Fatta salva la disposizione di cui al comma 2 per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, l'accumulo su suolo agricolo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti all'articolo 2, comma 1 lettera e), è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni; tale accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti e in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi, tenuto conto delle disposizioni sanitarie di cui al precedente comma 2.

7. Gli accumuli in campo di cui al precedente punto 6 e gli accumuli delle lettiere esauste degli allevamenti avicoli con ciclo produttivo inferiore a 90 giorni di cui al precedente comma 2 sono ammessi per un periodo di permanenza di 30 giorni al massimo, alle seguenti condizioni:

- a) la superficie del terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzata con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo.  
 Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve essere eseguita anche una copertura della massa, ai fini della protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;

- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m<sup>2</sup>, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 5 ha;
- d) il sito di collocazione dell'accumulo deve distare almeno 50 metri dalle abitazioni sparse, 100 metri dal limite dei centri abitati di cui al comma 1, lettera f) dell'articolo 5, e 25 metri dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. La Giunta regionale può prevedere distanze diverse in ragione di specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle aree montane;
- e) la collocazione dell'accumulo non è ammessa a distanze inferiori a 20 m dai corpi idrici e non può essere effettuata sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza di cui alla precedente lettera c), per più di una annata agraria.

8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati ai commi 4 e 5 dell'articolo 8.

#### Articolo 8

##### *Caratteristiche e dimensionamento delle vasche per lo stoccaggio dei materiali non palabili*

1. Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter contenere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nelle vasche dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici (es. paddock impermeabilizzati).

Nel caso in cui siano presenti paddock non impermeabilizzati con materiale artificiale, le caratteristiche della superficie interessata dalla presenza degli animali dovranno garantire un coefficiente di permeabilità inferiore a  $K10^{-7}$  cm/s.

È necessaria, in ogni caso, la rimozione periodica della componente solida delle deiezioni, avendo cura di non asportare lo strato superficiale del terreno che garantisce l'impermeabilizzazione. Sono altresì richiesti il contenimento e il convogliamento della frazione liquida, con successivo stoccaggio delle due frazioni secondo i criteri previsti dalla normativa presente. Tutto ciò, al fine di evitare l'infiltrazione dei liquidi contenenti nutrienti negli orizzonti sottostanti del suolo ed il loro scorrimento superficiale con dispersione laterale rispetto alla superficie del paddock stesso.

Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente come previsto dal comma 1 dell'articolo 14. Le dimensioni delle vasche non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri. Per l'individuazione del dato relativo alle precipitazioni a cui fare riferimento, la Giunta regionale, in collaborazione con ARPA del Veneto, definisce le tabelle di piovosità massima, suddivise per ambiti, del territorio regionale.

2. Il fondo e le pareti delle vasche devono essere adeguatamente impermeabilizzati ed a tenuta stagna. Nel caso dei contenitori in terra (lagoni), il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto materiale artificiale posto almeno su un adeguato strato di argilla di riporto, e devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno. In alternativa alla realizzazione del fosso di guardia, può essere effettuato, avvallato dalla relazione tecnica asseverata da parte del progettista, il posizionamento di quattro piezometri ai vertici del lagone, con profondità di almeno 6 metri, al fine di verificare costantemente lo stato di qualità dell'eventuale acqua di falda. Deve essere altresì garantito il mantenimento dei requisiti di impermeabilità mediante

adeguate opere di manutenzione e sostituzione delle parti soggette ad usura. La Giunta regionale può definire ulteriori prescrizioni in merito alla copertura delle vasche, anche al fine di limitare le emissioni di odori.

3. Per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno deve essere effettuato il frazionamento del volume di stoccaggio in non meno di due vasche, non comunicanti, da riempire in successione, della capacità corrispondente almeno a:

- 60 gg. di stoccaggio ciascuna, per gli allevamenti di cui alla lettera a) del successivo comma 5;
- 90 gg. di stoccaggio ciascuna, per gli allevamenti di cui alla lettera b) del successivo comma 5.

Gli allevamenti che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono dotati di 3 vasche di stoccaggio non comunicanti, secondo quanto stabilito dalla Circolare regionale n. 20 del 18 maggio 1993, non necessitano di ulteriori adeguamenti, fatta salva la corrispondenza della durata del periodo di stoccaggio complessivo dei reflui ai vincoli di cui al comma 5, in funzione della categoria di animale allevato.

Il prelievo per l'utilizzazione agronomica deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.

4. Il dimensionamento delle vasche di stoccaggio deve comunque essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

5. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:

- a) 120 giorni per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini e ovicaprini;
- b) 180 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di cui alla lettera a).

Per il dimensionamento delle vasche di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato I, del DM 7.4.2006.

6. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti che prevedano l'aumento della consistenza dell'allevamento, non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

7. Per gli allevamenti esistenti, il volume determinato dalle fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati, tenuto conto di un franco di altezza non inferiore a 50 cm, è considerato pari al volume utile allo stoccaggio delle deiezioni per un periodo massimo di:

- 60 giorni, per gli allevamenti di cui alla lettera a) del precedente comma 5;
- 90 giorni, per gli allevamenti di cui alla lettera b) del precedente comma 5.

Entro 5 anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 36 del presente provvedimento, gli allevamenti con produzione di oltre 6.000 kg di azoto/anno devono adeguare le vasche di stoccaggio esistenti ai criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 5.

8. È vietata la nuova localizzazione delle vasche di stoccaggio degli effluenti nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 febbraio 1997 contenente "Direttive tecniche per l'individuazione e perimetrazione, da parte delle Regioni, delle aree a rischio idrogeologico".

#### CAPO IV: MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

##### Articolo 9

*Tecniche di gestione della distribuzione degli effluenti*

1. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto di:
  - a) caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
  - b) caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
  - c) tipo di effluente;
  - d) colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le tecniche di distribuzione devono assicurare:
  - a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
  - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli;
  - c) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
  - d) l'uniformità di applicazione dell'effluente;
  - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
3. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA.

## Articolo 10

*Dosi di applicazione*

1. Nelle zone non vulnerabili da nitrati la quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Tale quantità, da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, alle precessioni colturali, è calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'allegato I al DM 7.4.2006 o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nell'allegato stesso, ed è comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo. Per le diverse coltivazioni si deve fare riferimento al fabbisogno complessivo di azoto indicato nella tabella 1 allegata al CBPA, in rapporto alla resa media locale accertata dalla Regione del Veneto per le colture indicate, sulla base di rilevazioni pluriennali. In alternativa, è ammesso il ricorso ad un piano di fertilizzazione redatto da un tecnico abilitato ed elaborato sulla base delle analisi del terreno, tenendo conto del contenuto in sostanza organica presente e dei dati medi di produttività sopra indicati.  
Per le aziende ricadenti in parte anche in zone vulnerabili, il quantitativo medio aziendale di 340 kg di azoto annui per ettaro deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona non vulnerabile.
2. Al fine di tutelare l'ambiente dall'inquinamento arrecabile anche da altri fertilizzanti, in attuazione del CBPA e del Piano di Tutela delle Acque – DGR n. 4453/04, la Regione del Veneto elabora programmi per promuovere l'adozione di tecniche atte a razionalizzare l'utilizzazione dei concimi minerali e di altre sostanze fertilizzanti, per prevenire l'esuberato e l'accumulo al suolo degli elementi nutritivi. Anche per l'utilizzo esclusivo di concimi minerali è consigliata l'adozione di un

piano di fertilizzazione, predisposto da parte di un tecnico abilitato, sulla base delle analisi del terreno e delle colture attuate e previste.

TITOLO III: NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 7, LETTERE a), b) E c) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/99 E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI

CAPO I: NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 7, LETTERE a), b) E c) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/99 E DALLE PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI

#### Articolo 11

##### *Criteria generali di utilizzazione*

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 28, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/99, nonché provenienti dalle piccole aziende agroalimentari, è ammessa qualora sia finalizzata al recupero dell'acqua e/o delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nelle stesse, nel rispetto delle disposizioni del presente Capo I e di quanto disposto dall'articolo 19 del presente provvedimento.
2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al comma 1 è consentita purché siano garantiti:
  - a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 4 e successivi del decreto legislativo n. 152/99;
  - b) l'effetto irriguo e/o concimante sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
  - c) l'esclusione delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
  - d) l'esclusione, per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;
  - e) l'esclusione, per il settore lattiero-caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate;
  - f) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
3. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al comma 1, contenenti sostanze naturali non pericolose e disciplinata dal presente provvedimento è esclusa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 dal campo di applicazione del medesimo.

#### Articolo 12

##### *Divieti di utilizzazione*

1. Alle acque reflue si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ad eccezione della lettera m).

Per l'utilizzo agronomico di dette acque reflue, il limite massimo di pendenza indicato alla lettera a) dell'articolo 5 è del 15%.

#### Articolo 13

##### *Generalità sui trattamenti*

1. Per l'ubicazione delle vasche di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità per i manufatti adibiti allo stoccaggio in relazione ai seguenti parametri:

- a) distanza dai centri abitati;
- b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà.

2. Le vasche ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, per evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

#### Articolo 14

##### *Stoccaggio delle acque reflue*

1. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente. Le dimensioni delle vasche non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri.

2. Per le caratteristiche dello stoccaggio delle acque reflue si fa riferimento a quanto previsto per gli effluenti zootecnici non palabili ai commi 1, 2, 4 e 7 dell'articolo 8.

3. I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori dell'azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue con effluenti zootecnici o con rifiuti.

4. La durata dello stoccaggio delle acque reflue non deve essere inferiore a 90 giorni, in relazione al fabbisogno idrico delle colture e alla possibilità di utilizzazione irrigua delle acque reflue medesime.

5. Per le aziende del settore lattiero-caseario non comprese nel comma 2, lettera e) dell'articolo 11, le acque reflue di cui al comma 4 devono essere separate in almeno due contenitori di stoccaggio di capacità minima pari al volume prodotto in almeno 90 giorni ciascuno; devono essere utilizzate prioritariamente le acque reflue stoccate da più tempo. Per le altre piccole aziende agroalimentari, il volume utile allo stoccaggio deve comunque essere non inferiore a 180 giorni.

6. La Giunta regionale definisce, in collaborazione con ARPA del Veneto, ed in conformità all'articolo 36 del presente provvedimento, le modalità di individuazione dei quantitativi di azoto contenuto nelle acque reflue di cui al comma 1 dell'articolo 11.

#### Articolo 15

##### *Tecniche di distribuzione*

1. Per le tecniche di distribuzione si fa riferimento a quanto previsto riguardo agli effluenti di allevamento all'articolo 9, ad esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera b).

#### Articolo 16

*Dosi di applicazione*

1. Le dosi, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture e indicate nella comunicazione di cui all'art. 18, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, così come definito all'articolo 10 ed alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11.
2. Fermo restando quanto previsto dal CBPA, le acque reflue possono essere utilizzate nei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre con colture in atto, fino ad un quantitativo massimo di 400 m<sup>3</sup> per ettaro, frazionati in almeno 4 interventi. Nei 4 giorni precedenti la distribuzione non devono essersi verificate precipitazioni superiori ai 10 millimetri.

## Articolo 17

*Comunicazione*

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende produttrici di acque reflue stesse di cui all'art. 11 comma 1, è soggetta a comunicazione semplificata disciplinata conformemente a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, e contiene almeno le informazioni di cui all'IV Parte B, lettere a), b) e d).

TITOLO IV: DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI E DEL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI E DELLE ACQUE REFLUE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 7, LETTERE a), b) E c) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/99.

## Articolo 18

*Disciplina della comunicazione*

1. I soggetti che intendono effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici sono tenuti a presentare la comunicazione di spandimento e, ove previsto, il Piano di Utilizzazione Agronomica, alla Provincia in cui ha sede l'allevamento. La Provincia che riceve la comunicazione ne dà conoscenza alla Provincia nel cui territorio ricadono i terreni destinati all'applicazione dei reflui. La Giunta regionale individua, altresì, le modalità con cui le Province informano i Comuni i cui terreni sono interessati dalle attività di utilizzazione agronomica dei reflui e ARPA del Veneto – Osservatorio Suolo e Rifiuti.

La comunicazione deve essere redatta riportando almeno le informazioni indicate nell'allegato IV al DM 7.4.2006.

2. La comunicazione deve pervenire alla Provincia in cui ha sede l'allevamento almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica.
3. La validità della comunicazione è pari a 5 anni dalla data di presentazione, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonché le variazioni relative ai terreni interessati dall'attività di spandimento.
4. La comunicazione è presentata dal legale rappresentante dell'azienda che produce e intende utilizzare gli effluenti zootecnici e le acque reflue.
5. Al fine di adottare specifiche forme di controllo, qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio, spandimento di effluenti e ulteriori forme di utilizzazione a fini agricoli siano suddivise fra più soggetti, ciascun soggetto deve provvedere alla compilazione della comunicazione per le parti di competenza.

6. La domanda di autorizzazione prevista per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato I del decreto legislativo 59/2005 deve tener conto degli obblighi derivanti dal presente provvedimento.

7. Le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 3.000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1. Nei comuni con un carico medio di peso vivo allevato superiore ad un valore corrispondente a 210 Kg di azoto zootecnico al campo – calcolato sulla base dei valori tabellari di cui all'allegato I tab. 1 al DM 7.4.2006 – per ettaro di SAU, sono tenute alla presentazione della comunicazione semplificata anche le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra i 1.000 e i 3.000 Kg all'anno, conformemente all'allegato IV parte B, del DM 7.4.2006.

8. Le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra i 3.000 e i 6.000 Kg all'anno sono tenute a presentare la comunicazione in forma semplificata, secondo l'allegato IV parte B, del DM 7.4.2006, mentre le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto superiore ai 6.000 Kg all'anno devono presentare la comunicazione completa, conformemente all'allegato IV parte A, del DM 7.4.2006.

9. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, è previsto per le aziende di cui al decreto legislativo 59/2005 nonché per gli allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto), determinati conformemente alla tabella 4 dell'allegato I al DM 7.4.2006, l'obbligo di predisporre un Piano di Utilizzazione Agronomica conforme all'allegato V parte A del decreto ministeriale medesimo.

#### Articolo 19

##### *Trasporto*

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, per la mobilitazione deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
- b) la natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate;
- c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
- d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa;
- e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato ai sensi dell'articolo 18.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

3. La Giunta regionale prevederà forme di documentazione semplificata di trasporto. Tali forme di semplificazione verranno previste anche nel caso di trasporto di effluenti o di altre acque reflue di cui all'articolo 11, comma 1, effettuato tra terreni in uso alla stessa azienda da cui origina il materiale trasportato, ovvero nel caso di aziende con allevamenti di piccole dimensioni o con produzione di azoto non superiore a 6.000 kg di azoto/anno.

#### Articolo 20

*Misure di sostegno per gli imprenditori agricoli e periodi di adeguamento*

1. La Regione Veneto, ai sensi delle disposizioni nell'articolo 5, paragrafo 3 e nell'articolo 26, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1257/99 come modificato dal Reg. (CE) 1783/03 e successive disposizioni, favorisce, nella pianificazione regionale e nella programmazione dello sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea, azioni volte al sostegno di investimenti nelle aziende agro-zootecniche e nelle piccole aziende di trasformazione, come definite dall'articolo 28, paragrafo 1 del Reg. (CE) 817/04, realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme introdotte dal presente provvedimento. A norma dell'articolo 1 e dell'articolo 28 paragrafo 2 del Reg. (CE) 817/04 le aziende agro-zootecniche e le piccole aziende di trasformazione, possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle prescrizioni del presente provvedimento, con il sostegno delle provvidenze comunitarie di cui trattasi, a condizione che tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti alla osservanza delle prescrizioni stesse. Tale proroga non può essere successiva alla data del 31.12.2008, fatte salve eventuali diverse scadenze concesse dalla Commissione Europea a seguito della negoziazione in corso per l'effettuazione degli interventi necessari a conformarsi alle disposizioni del presente provvedimento.

**PARTE SECONDA****PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DEL VENETO****TITOLO V: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI**

## Articolo 21

*Disposizioni generali*

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo V si applicano nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate con DCR n. 62 del 17.05.2006.

Con la suddetta deliberazione del Consiglio Regionale sono stati designati vulnerabili:

- a) l'intero territorio dei 100 Comuni dell'alta pianura veneta individuati dal Piano di Tutela delle Acque – "Proposte di Piano", di cui alla DGR 29 dicembre 2004, n. 4453;
- b) l'intero territorio del Bacino Scolante in Laguna di Venezia, delimitato con DCR del 7.5.2003, n. 23;
- c) l'intero territorio della Provincia di Rovigo;
- d) l'intero territorio del Comune di Cavarzere (VE).

2. Nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, le disposizioni del presente Titolo V regolamentano l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue di cui al presente provvedimento e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge n. 748/84, e sono volte in particolare a:

- a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;
- b) limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n.152 del 1999;

c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.

3. Il presente "Programma d'azione" recepisce i criteri generali e le norme tecniche stabiliti dal decreto ministeriale 7 aprile 2006, ai sensi degli articoli 38, 19 e dell'allegato 7, parte A IV, del decreto legislativo n. 152/99.

4. Oltre a promuovere l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Programma d'azione per le zone vulnerabili, la Regione del Veneto favorisce, ove necessitano azioni rafforzative, l'adozione degli interventi previsti dalle misure agroambientali del DM 7.4.2006 nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e nella normativa regionale di settore. In particolare, tali interventi potranno riguardare specifiche misure di sostegno temporaneo, finalizzate alla copertura parziale delle perdite di reddito e/o dei costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di tali disposizioni nonché idonee azioni di sostegno agli agricoltori a fronte dei costi relativi a servizi di consulenza aziendale finalizzati all'applicazione delle prescrizioni tecniche di cui al presente Programma d'azione.

#### Articolo 22

##### *Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge n. 748/84*

1. L'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge n. 748/84 è vietato entro:

- 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
- 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque adottato con DGR 29.12.2004, n. 4453, tabella 18 dello "Stato di fatto", pagina 73, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 152/99;
- 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

La zona umida individuata dalla Regione del Veneto, ai sensi della Convenzione di Ramsar, per le zone vulnerabili di cui alla DCR n. 62/2006 corrisponde a Valle Averno, nel Comune di Campagnalupia – provincia di Venezia.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), g), e h), e al comma 3 dell'articolo 4.

3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

4. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge n. 748 del 1984 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

5. La Regione del Veneto, su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, vieta l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge n. 748 del 1984, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge n. 748 del 1984, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, e ai canali arginati.

### Articolo 23

#### *Divieti di utilizzazione dei liquami*

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992 è vietato almeno entro:

- 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), g), e h), e al comma 3, nonché all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), f), g), h), i), l) e m).

3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni di aridità tali da determinare la perdita della copertura vegetale permanente, la Giunta regionale definisce misure diverse atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corpi idrici.

4. L'utilizzo di liquami è vietato sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata fino al 15%, in presenza di prati permanenti e tramite distribuzioni a raso o a bassa pressione, e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:

- a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
- b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
- c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali.

6. In particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, la Giunta regionale, sulla base di apposite valutazioni svolte di concerto con ARPA del Veneto, può individuare limiti di pendenza più elevati di quelli stabiliti al comma 4 in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e purché siano garantiti:

- a) il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4;
- b) il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge n. 748 del 1984.

7. È fatto divieto di spargimento dei liquami zootecnici nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 febbraio 1997 contenente "Direttive tecniche per l'individuazione e perimetrazione, da parte delle Regioni, delle aree a rischio idrogeologico".

## Articolo 24

*Caratteristiche dello stoccaggio*

1. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 e all'articolo 8, commi 1, 2, 4, 6 e 8, anche in relazione ai tempi previsti per l'adeguamento delle vasche di stoccaggio esistenti, nonché quanto previsto dal successivo comma 5.

2. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni. Per le strutture di stoccaggio esistenti l'adeguamento deve avvenire entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 36.

3. Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 120 giorni.

4. In assenza degli assetti colturali di cui al comma 3 ed in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle del medesimo comma 3, il volume di stoccaggio non deve essere inferiore a quello del liquame prodotto 180 giorni. Ricadono in questa fattispecie anche gli allevamenti di bovini da carne.

5. Per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno deve essere effettuato il frazionamento del volume di stoccaggio in non meno di due vasche, non comunicanti, da riempire in successione, della capacità corrispondente almeno a:

- 60 gg. di stoccaggio ciascuna, per gli allevamenti di cui al precedente comma 3;
- 90 gg. di stoccaggio ciascuna, per gli allevamenti di cui al precedente comma 4.

Gli allevamenti che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono dotati di 3 vasche di stoccaggio non comunicanti, secondo quanto stabilito dalla Circolare regionale n. 20 del 18 maggio 1993, non necessitano di ulteriori adeguamenti, fatta salva la corrispondenza della durata del periodo di stoccaggio complessivo dei reflui ai vincoli di cui al comma 5, in funzione della categoria di animale allevato.

Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.

Per il dimensionamento delle vasche di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato I, del DM 7.4.2006.

6. Per gli allevamenti esistenti, il volume determinato dalle fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati, tenuto conto di un franco di altezza non inferiore a 50 cm, è considerato pari al volume utile allo stoccaggio delle deiezioni per un periodo massimo di:

- 60 giorni, per gli allevamenti di cui al precedente comma 3;
- 90 giorni, per gli allevamenti di cui al precedente comma 4.

Entro 5 anni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 36, gli allevamenti con produzione di oltre 6.000 kg di azoto/anno devono adeguare le vasche di stoccaggio esistenti ai criteri sopra indicati.

7. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue di cui al presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati ai commi 3 e 4 del presente articolo.

## Articolo 25

*Accumulo temporaneo di letami*

1. L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall'art. 2 comma 1 lettera e) è consentito ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali. Per le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, sono fatte salve le disposizioni di prevenzione sanitaria di cui al precedente articolo 7, comma 2.

2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:

- 5 metri dalle scoline;
- 20 m dalle abitazioni sparse;
- 100 m dal limite dei centri abitati di cui al comma 1, lettera f) dell'articolo 5;
- 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- 20 m dai corpi idrici;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

La Giunta regionale può prevedere distanze diverse in ragione di specifiche situazioni locali, nonché per le aree montane.

3. L'accumulo temporaneo di cui al comma 1 è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m<sup>2</sup>, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

In deroga alle condizioni previste alla precedente lettera a), è ammesso l'accumulo temporaneo di letami come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera e), nel caso degli accumuli di dimensione non superiore a 6 mc di volume, funzionali alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 2.500 mq, limitatamente alle seguenti situazioni:

- aree montane;
- piccoli allevamenti di tipo familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q);
- utilizzatori che effettuino la distribuzione dei letami su superfici inferiori a 2 ettari.

L'accumulo non può essere effettuato sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza, per più di una annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni valgono le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

## Articolo 26

*Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione*

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente provvedimento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui alla legge n. 748/84, è vietato nella stagione autunno-invernale dal 1° novembre fino alla fine di febbraio.

In particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

a) 90 giorni, dal 15 novembre al 15 febbraio, per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui alla legge n. 748/84, nonché per i letami e i materiali ad essi assimilati. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, vale il periodo di divieto di 120 giorni di cui alla successiva lettera b).

Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette anche da tunnel e le colture primaticce, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro, distribuito in due interventi, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26 del DM 7.4.2006. Per le aziende esistenti il divieto di 120 giorni si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori di cui all'articolo 24, comma 2;

b) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque reflue. Fatta salva la disposizione di cui al comma 4, il divieto ha la durata di 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente (dal 15 novembre al 15 febbraio), e 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture (dal 1° novembre alla fine di febbraio).

2. In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, la Giunta regionale definisce, anche in base all'indirizzo dell'Autorità di bacino, decorrenze di divieto diverse da quella prevista al comma 1 e può prevedere, altresì, la sospensione del divieto.

3. La Giunta Regionale predisporre la relazione tecnica in allegato alla scheda n. 30 del decreto 18 settembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 18 ottobre 2002 relativa all'attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3 del DM 7.4.2006.

4. Sui terreni utilizzati per gli spandimenti, devono essere impiegati come fertilizzanti prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti zootecnici, le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori. La quantità di effluente non deve in ogni caso apportare in ogni singola azienda agricola o zootecnica una dose di azoto superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Tale quantità deve essere calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'allegato I al DM 7.4.2006 o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 e dalle acque reflue di cui al presente provvedimento. Le dosi di effluente zootecnico, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto, e l'eventuale integrazione di concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge n. 748/84 devono essere giustificate dal Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) di cui all'articolo 28. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.

5. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- a) l'uniformità di applicazione del fertilizzante;
- b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- c) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge n. 748/84, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA;
- d) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- e) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA;
- f) la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA ed all'allegato VII al presente provvedimento;
- g) la Giunta regionale può prevedere disposizioni riguardanti l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione del terreno, conformemente alle disposizioni del CBPA.

6. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

7. Ai fini della ottimizzazione dell'efficienza dell'azoto e della riduzione del rischio di inquinamento da nitrati di origine agricola dei corpi idrici superficiali e sotterranei, la Giunta regionale verifica l'efficacia dell'applicazione del CBPA nelle zone vulnerabili e valuta l'opportunità di adottare gli interventi di cui all'allegato II del DM 7.4.2006 nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale.

8. L'utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge n. 748 del 1984 deve avvenire secondo le modalità di cui all'allegato VI al DM 7.4.2006.

#### Articolo 27

##### *Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici*

1. La Giunta regionale, in attuazione del presente Programma d'azione, definisce politiche per la gestione degli effluenti zootecnici basate su tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente, in conformità alle modalità di gestione di cui all'allegato III al DM 7.4.2006, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili al fine di evitare il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali.

2. In particolari contesti territoriali caratterizzati da corpi idrici ad elevata vulnerabilità da nitrati e/o a rischio di eutrofizzazione, la Giunta regionale, con appositi provvedimenti, promuove iniziative per l'individuazione di contesti in cui rendere obbligatorie, ove tecnicamente possibile, le modalità di gestione di cui all'allegato III parte B al DM 7.4.2006 nei casi in cui la produzione di azoto sia in eccedenza rispetto ai fabbisogni dei terreni utilizzati per gli spandimenti e qualora si rendano necessarie azioni rafforzative del presente Programma d'Azione, come stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo 152/99.

3. In accordo alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, la Giunta regionale, con appositi provvedimenti, può prevedere finanziamenti nell'ambito di accordi e contratti di

programma da stipulare con i soggetti interessati per l'adozione delle tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente ai sensi del comma 1, promuovendo la costituzione di consorzi ovvero di altre forme di cooperazione interaziendale al cui interno sono realizzati gli impianti per i trattamenti di cui all'allegato III parte B al DM 7.4.2006.

4. La Giunta regionale, entro sette mesi dall'entrata in vigore del DM 7.4.2006, definisce l'elenco, da aggiornare periodicamente, degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e di altri impianti da utilizzare per i trattamenti di cui al comma 3, apportando successivamente le necessarie modifiche ai propri Piani energetico, di tutela delle acque e di gestione dei rifiuti. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti può avvenire con il ricorso alle misure di cui agli Accordi di Programma Quadro (APQ), sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 3 per i trattamenti previsti all'allegato III parte B, punto 1, al DM 7.4.2006, nonché l'adeguamento degli impianti stessi per i trattamenti di cui all'allegato III parte B, punto 2, al DM 7.4.2006, sono approvati e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante "l'attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".

#### Articolo 28

##### *Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)*

1. Al fine di minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato, ai sensi dell'allegato 7 parte A IV del decreto legislativo n. 152/99, nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo, dall'atmosfera e dalla fertilizzazione, corrispondente:

- alla quantità di azoto presente nel suolo nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in maniera significativa (quantità rimanente alla fine dell'inverno);
- all'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel suolo;
- all'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento e acque reflue disciplinate dal presente provvedimento;
- all'aggiunta di composti di azoto provenienti dal riutilizzo irriguo di acque reflue depurate di cui al decreto 12 giugno 2003, n. 185 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da fertilizzanti di cui alla legge n. 748 del 1984 e da fanghi di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99/92;
- all'azoto da deposizione atmosferica.

2. Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui all'allegato V al DM 7.4.2006.

#### Articolo 29

##### *Comunicazione e trasporto*

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è soggetta alla presentazione della comunicazione alla Provincia in cui ha sede l'allevamento:

- in forma semplificata per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra 1.000 e 3.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato V Parte C del DM 7.4.2006;

- in forma completa e alla compilazione del PUA semplificato per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra i 3.000 e i 6.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato V Parte B del DM 7.4.2006;
- in forma completa e alla compilazione del PUA completo secondo le modalità definite all'allegato V, Parte A del DM 7.4.2006 per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto superiore ai 6.000 kg/anno.

La Provincia che riceve la comunicazione ne dà conoscenza alla Provincia nel cui territorio ricadono i terreni destinati all'applicazione dei reflui. La Giunta regionale, altresì, individua le modalità con cui le Province informano i Comuni i cui terreni sono interessati dalle attività di utilizzazione agronomica dei reflui e ARPA del Veneto – Osservatorio Suolo e Rifiuti.

La Giunta regionale, in ragione di fattori locali, quali l'elevato carico zootecnico, può adottare disposizioni transitorie che prevedono l'invio della comunicazione completa anche da parte di aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra i 1.000 e i 3.000 kg/anno.

Sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 1.000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici e, in ogni caso, i piccoli allevamenti di tipo familiare come definiti alla lettera r), articolo 2 del presente provvedimento.

2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui all'articolo 28, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/99 è soggetta alla presentazione alla Provincia della comunicazione di cui all'allegato IV parte B del DM 7.4.2006.

3. Il legale rappresentante dell'azienda trasmette la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 che deve pervenire alla Provincia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività e rinnova la medesima ogni 5 anni, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonché i terreni destinati all'applicazione.

4. In assenza degli atti o dei provvedimenti di cui al successivo comma 5, il legale rappresentante dell'azienda in cui viene già effettuata l'utilizzazione agronomica procede all'invio di una comunicazione alla Provincia, conformemente alla presente normativa entro un anno dalla data di entrata in vigore del DM 7.4.2006.

5. I Piani di concimazione di cui all'articolo 6 della DGR n. 3733/92 che, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, abilitano all'effettuazione dell'utilizzazione agronomica di cui al presente Titolo, restano validi sino alla loro scadenza. Al fine della conformità alle disposizioni del presente provvedimento, la Giunta regionale stabilisce le integrazioni agli atti o ai provvedimenti in corso di validità, ivi comprese le "Comunicazioni preventive di spandimento" di cui al successivo comma 9.

6. Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e spandimento di effluenti siano suddivise fra più soggetti, al fine di adottare specifiche forme di controllo per ciascuna delle predette fasi, la Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, disciplina la forma di comunicazione per i diversi soggetti interessati, in funzione delle specifiche attività, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

7. Il PUA di cui all'allegato V parte A al DM 7.4.2006 è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

8. Il trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente provvedimento è assoggettato alle disposizioni di cui al precedente articolo 19.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Giunta regionale definisce la documentazione di trasporto di cui all'articolo 19.

9. I soggetti che hanno presentato la "Comunicazione preventiva di spandimento" ai sensi della DGR n. 3733/92 sono tenuti a presentare le integrazioni stabilite in base a quanto previsto dal comma 5 e, in ogni caso, dovranno presentare una nuova comunicazione conforme ai criteri stabiliti dal presente provvedimento entro un anno dalla data di entrata in vigore del DM 7.4.2006.

### Articolo 30

#### *Controlli nelle zone vulnerabili*

1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali altre tipologie di acque superficiali individuate dalle regioni, ai sensi della parte A I dell'allegato 7 del decreto legislativo n. 152/99, la Giunta regionale, sulla base di un programma di monitoraggio, individua le autorità competenti per i controlli e dispone per l'effettuazione dei controlli medesimi in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.

2. La frequenza dei controlli deve garantire l'acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della designazione di ulteriori zone vulnerabili e della valutazione dell'efficacia del presente Programma d'Azione. La Giunta regionale, ai fini della verifica dell'efficacia del Programma d'Azione, può fare riferimento, in via orientativa, all'allegato VIII al DM 7.4.2006.

3. Le Province, avvalendosi di ARPA del Veneto, predispongono un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica nelle aziende, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e provvede periodicamente all'analisi dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti per la determinazione della concentrazione di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al DM 13 settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole e forestali, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 ottobre 1999.

La Giunta regionale individua i limiti di accettabilità delle concentrazioni nel suolo di rame, zinco e fosforo sulla base delle specifiche condizioni locali.

4. La Giunta regionale prevede, altresì, forme di registrazione, da parte delle aziende, dei dati concernenti le operazioni di applicazione al suolo di cui al presente Titolo, utili allo svolgimento dei controlli di cui al comma 3.

5. La verifica dei dati di cui al comma 4 è finalizzata all'accertamento:

- della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli ubicati ai margini dell'azienda e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda;
- del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA.

6. Le Province effettuano sopralluoghi sugli appezzamenti di cui al PUA, ovvero alle diverse tipologie di comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;
- presenza delle colture indicate;
- rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate.

7. La Giunta regionale tiene conto anche delle procedure di controllo di cui all'articolo 33, comma 1.

## Articolo 31

*Formazione e informazione degli agricoltori*

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, individua ai sensi dell'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo n. 152/99, interventi di formazione e informazione sulle presenti norme e, in particolare, sul Programma d'Azione e sul CBPA, con l'obiettivo principale di:

- far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili le norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di altri fertilizzanti, attraverso un'azione di carattere divulgativo;
- formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale alle normative ambientali cogenti;
- mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende;
- promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei Sistemi di Gestione ambientale.

## Articolo 32

*Informazioni*

1. Le informazioni sullo stato di attuazione del Capo V vengono trasmesse dalla Giunta regionale secondo le modalità e le scadenze temporali di cui alle schede 27, 27 bis, 28, 29, 30 e 31 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2002.

TITOLO VI: ULTERIORI PRESCRIZIONI, CONTROLLI E DISPOSIZIONI DI  
SALVAGUARDIA

## Articolo 33

*Criteri e procedure di controllo e informazioni nelle zone non vulnerabili*

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 30, la Giunta regionale, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle Province e delle altre conoscenze a disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, organizza ed effettua nelle zone non vulnerabili sia controlli amministrativi con incrocio di dati, sia controlli in loco nelle aziende agricole, zootecniche ed agroalimentari per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla comunicazione di cui al presente provvedimento, impegnando adeguate risorse in relazione al rischio ambientale ed igienico-sanitario. I controlli amministrativi sono raccomandati per il 10% delle comunicazioni effettuate nell'anno; quelli aziendali in loco per il 4%, con inclusione di analisi dei suoli specie negli ambiti territoriali a più elevata concentrazione zootecnica, nonché nei comprensori più intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto e fosforo.

2. La Giunta regionale trasmette, anche per le zone non vulnerabili, i dati conoscitivi sul monitoraggio delle acque relativi alla scheda 27 del decreto del 18 settembre 2002, secondo le modalità indicate nello stesso.

## Articolo 34

*Ulteriori prescrizioni*

1. In ragione di particolari situazioni locali, anche sulla base delle indicazioni delle Autorità di bacino competenti, possono essere previste misure più restrittive di quelle contenute nei Titoli II, III, IV e V.

## Articolo 35

*Sanzioni*

1. Per la violazione alle norme del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 159/99 all'articolo 59, comma 11 ter, nonché quelle eventualmente individuate dalla Regione del Veneto in materia.
2. La mancata predisposizione del PUA di cui al precedente articolo 28, nonché il mancato invio della comunicazione di cui agli articoli 18 e 29, comporta la decadenza da qualsiasi aiuto comunitario, nazionale e regionale.

## Articolo 36

*Disposizioni finali e transitorie*

1. Dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con la presente deliberazione, ed in particolare:
  - la DGR 26 giugno 1992, n. 3733 – “Piano regionale di risanamento delle acque. Modifica dell'allegato D ‘Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici’. Immediata eseguibilità”;
  - DGR 3 agosto 1993, n. 3782 – “Piano regionale di risanamento delle acque. Allegato D. ‘Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici’. Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei piani di concimazione”;
  - DGR 22 dicembre 1998, n. 4954 – “Piano regionale di risanamento delle acque (PRRA). Allegato D. ‘Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici’. Integrazioni e modifiche delle linee guida per la predisposizione dei piani di concimazione approvate con DGR 3 agosto 1993, n. 3782”.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri tecnici applicativi, la documentazione e la modulistica necessari alla presentazione delle comunicazioni per l'utilizzazione agronomica degli effluenti aziendali e all'adempimento di quanto previsto dal presente provvedimento, sulla base delle norme tecniche generali stabilite dal decreto ministeriale 7 aprile 2006.
3. La validità del presente provvedimento è subordinata alla valutazione favorevole da parte degli Uffici competenti della Commissione Europea. Vengono fatte salve, altresì, rettifiche al presente testo o prescrizioni più restrittive che gli Uffici competenti della Commissione europea possono disporre in proposito.

